

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzata l'iniziativa legislativa per il rilievo accordato alla ricerca e per aver considerato in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche, come peraltro in diverse occasioni affermato dalla 7^a Commissione, tra cui la risoluzione approvata con *DOC. XXIV*, n. 36, da inquadrare nel processo di definizione della politica nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998;

rilevato comunque che un'azione del Governo in questa direzione dovrebbe essere perseguita anche attraverso un'apposita struttura di missione da prevedere nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

esaminati l'oggetto e la finalità del testo, nonché le norme sull'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica (articolo 4), sul Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici (articolo 5), sul Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (articolo 6) e sul sostegno alla ricerca tecnologica e applicata (articolo 8);

rilevato che per alimentare il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dall'articolo 8, il disegno di legge prescrive che la dotazione annuale sia "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488". Si tratta del prelievo del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione;

preso atto che:

- i versamenti effettuati dai soggetti ad esso obbligati al bilancio dello Stato in competenza 2016 risultano nel capitolo di entrata n. 3583 di circa 13 milioni di euro, mentre nel bilancio di previsione 2017-2019 risultano iscritti al capitolo di spesa n. 7742, su cui gravano le spese per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, circa 4 milioni di euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019;
- non sembrano esserci ulteriori provvedimenti legislativi che autorizzano l'utilizzo delle risorse derivanti dal prelievo di scopo per la sicurezza alimentare;
- non è ben chiaro quali siano le risorse a disposizione dell'istituendo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e il complessivo ammontare della quota minima destinata alla ricerca, che se fosse nella misura del 30 per cento di 4 milioni di euro subirebbe un taglio significativo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) considerata la formulazione del testo per quanto attiene alla ricerca, si riscontra che all'articolo 5, comma 2, lettera *g*), e all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), vengono espressamente menzionate "la ricerca e l'innovazione". Pertanto, anche all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si suggerisce di sostituire le parole: "per il sostegno della ricerca" con le seguenti: "per il sostegno della ricerca e dell'innovazione" e all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), di sostituire le parole: "con particolare attenzione alla ricerca" con le

seguenti: "con particolare attenzione alla ricerca e all'innovazione";

- 2) all'articolo 4, comma 3, con riguardo alla composizione del Tavolo tecnico, si invita a valutare l'opportunità di prevedere anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di incrementare a 4 i rappresentanti della ricerca scientifica applicata, di cui uno designato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
- 3) all'articolo 8, comma 2, lettera a), si propone di richiamare espressamente il principio dell'autonomia universitaria nella definizione dei percorsi formativi, demandando peraltro agli atenei l'individuazione dei dipartimenti presso i quali attivare tali percorsi;
- 4) al medesimo articolo 8, comma 2, lettera a), in merito all'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, si sottolinea la necessità di prevedere un coordinamento con l'attuale disciplina del "Piano per la formazione dei docenti" di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

nonché con le seguenti condizioni:

-

- a) in merito all'articolo 8, comma 2, lettera b), si reputa non coerente con la legislazione vigente la previsione di utilizzare il Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, per finanziare attività di ricerca del CNR nel settore della produzione biologica, dato che si porrebbe un eccessivo vincolo di destinazione. Si ritiene perciò opportuno modificare il provvedimento nella prospettiva di garantire risorse specifiche e aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario per le attività relative allo sviluppo della produzione con metodo biologico. Potrebbe pertanto valutarsi la possibilità di sostituire la citata lettera b) con la seguente: "b) in sede di determinazione della quota destinata al finanziamento di programmi di ricerca del Fondo di cui all'articolo 6, è definita la parte da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per attività di ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico".
- b) tenuto conto che, in base all'articolo 8, comma 2, lettera d), almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti, si ritiene necessario assicurare che le risorse disponibili per le suddette attività di ricerca non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che risulta contestualmente soppresso.